



18. Responsabilità delle parti

18.1 – Introduzione

Il presente capitolo descrive la procedura di risoluzione delle controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione del contratto di trasporto e delle Condizioni Transitorie di Accesso.

18.2 – Validità delle Condizioni Transitorie di Accesso

Ferme restando le disposizioni inderogabili di legge, le previsioni contenute nelle Condizioni Transitorie di Accesso costituiscono il complesso dei diritti e degli obblighi delle Parti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla rete di Metanodotto Alpino.

Metanodotto Alpino e l'Utente sono vincolati al rispetto dei reciproci diritti e all'assolvimento dei reciproci obblighi stabiliti nelle Condizioni Transitorie di Accesso, in virtù della sottoscrizione del contratto di trasporto.

Per quanto non espressamente disciplinato nel contratto di trasporto, si fa dunque riferimento alle Condizioni Transitorie di Accesso, le cui norme, in quanto applicabili, formano parte integrante e sostanziale del contratto.

18.3 – Inadempienze contrattuali

Fermo restando quanto già stabilito specificamente all'interno dei singoli capitoli delle Condizioni Transitorie di Accesso e quanto previsto nel capitolo successivo, le Parti, Metanodotto Alpino e l'Utente, devono comportarsi secondo le regole della correttezza e secondo diligenza.

18.3.1 Specifiche di pressione

Nei casi in cui la pressione del gas consegnato dall'Utente a Metanodotto Alpino presso un punto di consegna sia inferiore al valore minimo, vale quanto disposto al paragrafo 12.2.1 del capitolo "Pressioni di consegna e riconsegna".

Nei casi in cui la pressione del gas riconsegnato da Metanodotto Alpino presso un punto di riconsegna sia inferiore al valore minimo, vale quanto disposto al paragrafo 12.2.2 del capitolo "Pressioni di consegna e riconsegna".

18.3.2 Specifiche di qualità

In caso di mancato rispetto da parte degli Utenti degli intervalli ammessi per i parametri di qualità presso un qualunque punto di consegna, vale quanto disposto al paragrafo 11.4.1.1 del capitolo "Qualità del gas".

In caso di mancato rispetto da parte di Metanodotto Alpino degli intervalli ammessi per i parametri di qualità presso un qualunque punto di riconsegna, vale quanto disposto al paragrafo 11.4.2.1 del capitolo "Qualità del gas".

18.3.3 Mancata erogazione della prestazione

Ad eccezione dei casi di forza maggiore, delle emergenze di servizio e degli interventi sulla rete, qualora Metanodotto Alpino non effettui la prestazione, avente per oggetto il servizio di trasporto di gas, posta a proprio carico dal contratto di trasporto ed, in conseguenza di tale comportamento, risulti impossibile il prelievo di gas da parte dell'Utente, l'Utente stesso, per il periodo in cui è sospesa la prestazione, è sollevato da ogni obbligo connesso al pagamento del corrispettivo di capacità ed ha diritto ad ottenere da Metanodotto Alpino, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata prestazione.

18.4 – Limitazione di responsabilità

18.4.1 Dolo/colpa grave

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1229 c.c., la responsabilità di ciascuna Parte nei confronti dell'altra per qualsiasi danno derivante, o comunque connesso, alla esecuzione o alla mancata, parziale o ritardata esecuzione dei propri obblighi in forza della sottoscrizione del contratto di trasporto, comprese le eventuali perdite di gas, è espressamente limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.

Tale limitazione non opera tuttavia nel caso in cui il danno derivi da violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

18.4.2 Esclusione di responsabilità

Si conviene altresì di escludere esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità di una Parte nei confronti dell'altra per le seguenti voci di danno:

- danni indiretti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interruzione di contratti dell'Utente con propri clienti e/o fornitori o eventuali corrispettivi, esborsi, risarcimenti o pagamenti a qualunque titolo cui la Parte sia obbligata in dipendenza dei propri contratti o rapporti con clienti e/o fornitori e/o terzi e/o competenti autorità;
- lucro cessante, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitto o reddito per l'Utente;
- danno non patrimoniale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danno d'immagine.

18.5 – Risoluzione anticipata del contratto di trasporto

18.5.1 Cause di risoluzione da parte di Metanodotto Alpino

Il contratto di trasporto, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata da Metanodotto Alpino, rispetto alla propria scadenza naturale, mediante invio di comunicazione scritta all'Utente, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con copia per conoscenza all'Autorità, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di accesso da parte dell'Utente,
- procedura concorsuale a carico dell'Utente,
- mancato pagamento.

18.5.1.1 Perdita dei requisiti di accesso

Qualora un Utente cessi di soddisfare, per qualunque motivo, uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema, così come indicati nel capitolo "Conferimento di capacità di trasporto", e non sia in grado di provvedere al ripristino di tale requisito nel termine di 30 (trenta) giorni di calendario a decorrere dalla comunicazione da parte di Metanodotto Alpino della intervenuta perdita del requisito, il soggetto in esame perde la qualifica di Utente e con essa la possibilità di accedere al servizio di trasporto sulla rete di Metanodotto Alpino.

18.5.1.2 Procedura concorsuale

L'assoggettamento dell'Utente ad una qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, costituisce titolo per la risoluzione contrattuale da parte di Metanodotto Alpino, fatto salvo il subentro nel contratto di trasporto da parte dell'organo concorsuale ai sensi di legge.

18.5.1.3 Mancato pagamento

L'inadempimento da parte dell'Utente dell'obbligazione di pagamento di importi fatturati a qualsiasi titolo a favore di Metanodotto Alpino in dipendenza dell'esecuzione del contratto di trasporto per un periodo di 3 (tre) mesi, anche non consecutivi, dà diritto a Metanodotto Alpino, fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge, di risolvere in via anticipata il contratto di trasporto stesso.

18.5.2 Importi maturati

In tutti i casi di risoluzione contrattuale previsti nel precedente paragrafo 18.5.1, l'Utente interessato è comunque tenuto a corrispondere a Metanodotto Alpino, oltre agli importi effettivamente maturati, a qualunque titolo, fino alla data di risoluzione del contratto di trasporto, una somma risultante dall'attualizzazione, alla data della risoluzione e ad un tasso pari al rendimento medio annuo dei buoni del Tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75 per cento, degli importi rappresentativi del corrispettivo di capacità dovuto dall'Utente per il periodo tra la data della risoluzione anticipata e la data di naturale scadenza del contratto di trasporto.

18.5.3 Cause di risoluzione da parte dell'Utente

Nel caso di eventi che impediscano all'Utente di immettere gas nella rete Metanodotto Alpino o prelevarlo dalla stessa per un periodo consecutivo superiore a 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento stesso, l'Utente ha diritto, mediante invio di comunicazione scritta a Metanodotto Alpino nella quale risulti oggettiva evidenza dell'evento sopra menzionato, di richiedere la risoluzione anticipata del contratto di trasporto, in relazione alle prestazioni rese impossibili dall'evento in oggetto.

L'Utente interessato è comunque tenuto a corrispondere a Metanodotto Alpino gli importi di cui al paragrafo 18.5.2. Qualora la capacità di cui al contratto risolto sia conferita da Metanodotto Alpino, in tutto o in parte, ad un altro Utente, l'importo relativo al corrispettivo di tale capacità conferita viene accreditato all'Utente interessato dalla risoluzione.

18.5.4 Risoluzione per causa di forza maggiore

Il contratto di trasporto può essere altresì risolto, su iniziativa di Metanodotto Alpino o dell'Utente, in relazione a prestazioni rese impossibili da un evento qualificato ai sensi del successivo paragrafo come di "forza maggiore", qualora l'evento stesso si protragga in maniera continuativa oltre 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento medesimo.

18.6 – Forza maggiore

18.6.1 Definizione

Con l'espressione "forza maggiore" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza sopravvenuto sulla rete di Metanodotto Alpino, non imputabile alla Parte che la invoca ("Parte

interessata”), tale da rendere impossibile o illegittimo, in tutto o in parte, l’adempimento degli obblighi della Parte interessata previsti nel contratto di trasporto fintantoché la causa di forza maggiore perduri e che non sia stato possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza di un operatore prudente e ragionevole.

18.6.2 Cause

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo precedente, costituiscono cause di forza maggiore:

- guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse,
- fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi, alluvioni e inondazioni,
- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche,
- scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che riguardano direttamente Metanodotto Alpino o l’Utente,
- ritardato o mancato ottenimento, da parte di Metanodotto Alpino, dei necessari permessi e/o concessioni da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa di tubazioni e l’esercizio delle infrastrutture di trasporto, nonché delle eventuali occupazioni d’urgenza e asservimenti coattivi richiesti alle competenti autorità e revoca dei suddetti permessi e/o concessioni, qualora ciò non sia determinato da comportamento doloso, negligente o omissivo da parte di Metanodotto Alpino,
- atti, dinieghi, o silenzio non comportante assenso delle autorità competenti che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della Parte interessata cui si riferiscono,
- vizi, avarie o cedimenti degli impianti/condotte, equipaggiamenti o installazioni, destinati al trasporto del gas sulla rete Metanodotto Alpino, che Metanodotto Alpino non avrebbe potuto prevenire usando un adeguato livello di diligenza.

Le Parti convengono espressamente che non costituisce causa di forza maggiore qualunque evento che si sia verificato al di fuori della rete di Metanodotto Alpino.

18.6.3 Effetti

La Parte interessata è sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel contratto di trasporto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall’altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano causati da forza maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

Al verificarsi di un evento di forza maggiore, la Parte interessata deve comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell’evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.

L’impossibilità di una Parte ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata forza maggiore.

18.6.4 Notifica

La Parte interessata è tenuta a notificare all’altra Parte, in maniera tempestiva:

- il verificarsi dell'evento che rende impossibile l'adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni a proprio carico dedotte nel contratto di trasporto, fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso ed indicando altresì, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio,
- lo sviluppo dell'evento, fornendo un regolare aggiornamento circa la durata prevista,
- l'intervenuta cessazione dell'evento di forza maggiore e le eventuali modificazioni operate dalla forza maggiore sulle condizioni di esecuzione del contratto di trasporto.

18.6.5 Impatto sui corrispettivi di trasporto

In presenza di una causa di forza maggiore, il corrispettivo di capacità a carico dell'Utente viene ridotto "pro rata temporis", ossia per il periodo relativo all'interruzione totale o parziale della prestazione di trasporto in ragione della ridotta quantità di gas riconsegnata all'Utente ai punti di riconsegna.

18.7 – Risoluzione delle controversie

18.7.1 Competenze dell'Autorità

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 18 della Delibera n. 137/02, in caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di trasporto e fino all'adozione del regolamento di cui all'Articolo 2.24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti possono, di comune accordo, ricorrere all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato, ai sensi della Delibera n. 42/05.

18.7.2 Disposizioni transitorie

In attesa del regolamento dell'Autorità, Metanodotto Alpino intende adottare una procedura provvisoria mediante la quale risolvere le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e dall'applicazione del contratto di trasporto e delle Condizioni Transitorie di Accesso.

18.7.3 Tentativo di conciliazione

Qualora insorgesse una controversia in ordine all'interpretazione e/o all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente documento o nel contratto di trasporto, la Parte interessata è tenuta ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione comunicando, con lettera raccomandata all'altra Parte, l'oggetto della controversia e il nominativo del soggetto incaricato di esperire il tentativo in nome e per conto della Parte stessa, al quale dovrà essere conferito espresso mandato a transigere e conciliare.

Resta inteso che l'esperimento del tentativo in oggetto fa sempre salva la facoltà di ciascuna delle Parti di ricorrere a misure cautelari e d'urgenza previste dalla legge.

Una volta avviato il tentativo di conciliazione, le Parti concordano i tempi e le modalità di esperimento dello stesso e si comportano in buona fede al fine di addivenire ad un accordo soddisfacente per entrambe. In caso di esito positivo viene redatto dalle Parti e per iscritto uno specifico accordo che vale come transazione ai sensi e per gli effetti degli art. 1965 e seguenti del codice civile.

18.7.4 Risoluzione giudiziale

Qualora il tentativo di conciliazione non dia esito positivo o comunque le Parti non addivengano ad una composizione della controversia entro 60 giorni dalla data della comunicazione con lettera raccomandata di cui al punto precedente, ciascuna delle Parti ha facoltà di adire l'Autorità giudiziaria per la risoluzione della controversia stessa, e fatte salve le competenze in materia di

risoluzione delle controversie attribuite all'Autorità dalla legge e ai sensi dell'art. 18 della delibera n. 137/02.

Per tale ipotesi le Parti attribuiscono fin da ora la competenza esclusiva al Foro di Torino.

18.7.5 Applicazione

La presente disposizione si applicherà anche a tutti i rapporti in essere con gli Utenti alla data di entrata in vigore delle presenti Condizioni Transitorie di Accesso, che discendano da Contratti di Trasporto sottoscritti con il Trasportatore anche precedentemente a tale data.

18.7.6 Arbitrato tecnico

Qualora insorgesse tra le Parti una controversia avente per oggetto questioni di natura strettamente tecnica e tali per cui la risoluzione delle stesse necessita di un giudizio specialistico, le Parti designano di comune accordo un esperto iscritto nell'Albo professionale degli Ingegneri di Torino e, in caso di mancato accordo, ciascuna parte può richiedere al Preside della Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino la nomina di un esperto iscritto nell'albo professionale degli Ingegneri di Torino.

L'esperto così nominato concorda con le Parti la procedura per l'esame della questione tecnica.

Il parere dell'esperto viene trasfuso dalle Parti in un accordo scritto al quale le Parti conferiscono gli effetti della transazione di cui all'art. 1965 e seguenti del codice civile.

18.8 – Cessione del contratto

È fatto assoluto divieto a ciascuna delle Parti di cedere, totalmente o parzialmente, il contratto di trasporto a terzi senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

Il consenso non può essere irragionevolmente negato qualora il terzo posseda i requisiti di idoneità previsti nel presente codice. L'efficacia della cessione è subordinata alla prova del possesso di tali requisiti che è onere della Parte cedente fornire alla Parte ceduta.

La cessione avviene comunque senza liberazione dell'Utente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1408 c.c.

Il consenso dell'Utente alla cessione del contratto di trasporto da Parte di Metanodotto Alpino non è necessario qualora la cessionaria sia una società controllante, controllata di Metanodotto Alpino cedente o sotto il comune controllo di altra società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c.